



TRASFORMAZIONI E FUSIONI

Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono state incorporate in altre per fusione prima dell'approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito del bilancio.

Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione.

La società incorporata che ha approvato il bilancio prima dell'atto di fusione deve depositarlo al R.I. antecedentemente alla sua cancellazione per incorporazione, nonostante abbia a disposizione 30 gg. per il deposito, perché a cancellazione avvenuta non è più possibile iscrivere nessun protocollo sulla posizione cancellata. Si consiglia pertanto di coordinarsi con lo studio notarile, per evitare che quest'ultimo depositi la cancellazione della società prima del deposito del bilancio approvato.

TRASFERIMENTI

Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la Camera di commercio dove sono iscritte al momento del deposito.

L'elenco soci di S.p.a. e S.a.p.a. deve riportare l'elenco dei trasferimenti avvenuti tra l'approvazione del bilancio precedente e quello oggetto di deposito.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio annuale ai sensi dell'art. 2490 c.c. e gli eventuali bilanci pregressi alla liquidazione se non ancora depositati.

DEPOSITO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLATA CHE SI AVVALE DELL'ESONERO

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 27 comma 5 D.Lgs 139/2015 al D.Lgs n. 127/1991 i bilanci consolidati relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, possano essere redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.